

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 30

Adunanza 16 luglio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE  
N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 904-159062/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, SPERANZA ALESSANDRA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIOVANNI OLIVA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che per il Comune di Moncalieri:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. 74 del 13/07/2001, il progetto definitivo della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, introducendo condizionamenti per l'edificabilità nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 114 del 19/12/2001, il Progetto Preliminare del Piano Particolareggiato di Corso Trieste, in Variante al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 25 del 25/03/2002, il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., sempre ai sensi del già citato settimo comma, messo a disposizione della Provincia, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal medesimo comma;
- ha approvato, sempre con deliberazione del C.C. n. 25 del 25/03/2002, una "Variante non variante" n. 5 al P.R.G.C., ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- fa parte del *Patto Territoriale Torino Sud* (insieme ad altri 22 Comuni e a numerose associazioni, consorzi e società), di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV superiore;
- trend demografico: in crescita tra il 1971 ed il 1981; in calo negli ultimi anni (1971 : 56.115 ab; 1981: 64.035 ab; 1991: 59.700 ab; 1997: 58.010 ab);
- superficie: 4.738 *ha*, dei quali 3.046 in zona pianeggiante e 1.691 in zona collinare. In base alla capacità d'uso dei suoli, 1.635 *ha* appartengono alla Classe I<sup>^</sup> e 527 *ha* alla Classe II<sup>^</sup>; è altresì caratterizzato dalla presenza di 291 *ha* di aree boscate;
- non rientra nei sistemi di diffusione urbana del P.T.C.;
- centro storico individuato dal Piano Territoriale Regionale di "*media rilevanza regionale*";
- infrastrutture per la mobilità:
  - ferrovia;
  - centro di interscambio;
  - tangenziale e autostrada A6;
  - la ex S.S. n. 29 (di interesse provinciale nel tratto considerato), le S.P. n. 125, 126;

l'assetto idrogeologico del territorio è determinato:

- dal Fiume Po, dai Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché dai Rii Tepice e Valle Sauglio;
- dalle acque pubbliche del Canale della Ficca e del Rio di Pallera;
- in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 55 ettari del territorio sono interessati da movimenti gravitativi: 22 ettari da frane attive areali, 33 ettari da areali di frane quiescenti;
- dal "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, che evidenzia la presenza di areali delle frane attive nel territorio del Comune di Moncalieri;
- dal "*Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.) adottato ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/1989 (*Integrazione n. 1*), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 26 aprile 2001, il quale, introducendo una nuova delimitazione delle fasce fluviali, individua l'area oggetto di Piano Particolareggiato in fascia "*B*";

la tutela ambientale è presente attraverso:

- l'inclusione nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale del Fiume Po, dei Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché del Rio Tepice. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo i relativi corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.L.vo n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
- il Progetto Territoriale Operativo del Po, nel quale sono ricomprese le aree oggetto del Piano Particolareggiato, classificate come 210 U3 "*Zone destinate ad insediamenti produttivi o impianti specialistici di rilievo territoriale o a grandi impianti tecnologici, staccati dal contesto urbano e suscettibili di determinare importanti interferenze nell'ecosistema fluviale*";
- l'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po "*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*" e Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "*HABITAT*" BC 10017;
- l'Area attrezzata "*Le Vallere*", dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;

- vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini" ed una porzione al vincolo ex lege 1497/1939, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono sia dalla deliberazione C.C. di adozione n. 25/2002, avente per oggetto: "*PIANO PARTICOLAREGGIATO AREE NORMATIVA CR5\* - ZONA MAIOLE - CON CONTESTUALI VARIANTI N. 4 E N. 5 AL PRGC VIGENTE, AI SENSI 7° E 8° COMMA ART. 17 L.R. 56/77*", e sia dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

**rilevato** che il Comune di Moncalieri, in base a quanto risulta dalla deliberazione testè citata (di cui si riporta integralmente il testo), con la variante in oggetto, propone di:

- " a) *modificare il perimetro del Piano Particolareggiato per adeguare il medesimo alle particelle catastali di proprietà privata, necessarie all'allargamento delle strade Maiole e Rivamare all'interno dell'area funzionale "B" e alla realizzazione del parco pubblico urbano collinare;*
- b) *eliminare gli errori materiali della cartografia di P.R.G.C. lungo le strade Loreto, Maiole e Rivamare, per adeguare l'allineamento delle medesime alla situazione di fatto (cfr Tav. n° 5 rilievo topografico) senza modificare i nuovi allineamenti della viabilità in progetto".*

Le suddette modificazioni sono riportate sulle tavole n. 2-4-4/1 che compongono il Piano Particolareggiato relativo all'area di intervento Cr5\* - Zona Maiole - adottato al punto 4) della stessa deliberazione;

**dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;**

**constatato** che nella deliberazione C.C. n. 25/2002 compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/07/2002;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica datato 12/07/2002;

**dato atto** che con separato provvedimento vengono avanzate delle osservazioni e proposte con le quali:

- in linea generale si rileva che la Variante Parziale adottata con la deliberazione C.C. N. 25/2002 non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998, in quanto risulta priva di requisiti formali con i quali si dimostra che non si profila incremento della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente;
- si richiede di verificare la legittimità delle procedure seguite per la Variante Parziale in esame in quanto:
  - carente di requisiti formali e di chiarezza evidenziati alla lettera a) precedente;
  - prevede interventi sulla viabilità comunale situati in aree urbanistiche non toccate dal Piano Particolareggiato adottato al punto 4) del deliberato, facendo venir meno il requisito di "variante contestuale" di cui dal sesto comma dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
- si osserva che con la deliberazione C.C. n. 25/2002, vengono assunte due distinte varianti, riferite rispettivamente al settimo ed all'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che introducono, con il medesimo atto, modifiche al P.R.G.C. appartenenti a categorie urbanistiche tra loro differenti e che tale procedura non appare corretta;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottata al punto 1) della deliberazione C.C. n. 25 del 25/03/2002, per quanto emerge dagli atti costituenti il Piano Particolareggiato dell'area normativa Cr5\*, adottato al punto 4) della stessa deliberazione, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. **di trasmettere** al Comune Moncalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso